



Statuto

Art. 1

Si è costituita con sede legale in Milano un'Associazione di Volontariato apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata "RONDA CARITÀ E SOLIDARIETÀ". I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione opera senza fini di lucro al fine di avvicinare le persone che vivono per la strada, dando loro assistenza con generi di prima necessità, e aiutandole a relazionarsi con le strutture di aiuto presenti sul territorio. L'Associazione opera al fine di instaurare con gli utenti una relazione di amicizia, basata sulla costruzione di un rapporto di fiducia che permetta di essere un tramite fra loro e le istituzioni. L'Associazione opera principalmente con una unità di strada; i volontari operano in gruppi intervenendo anche su segnalazione di privati cittadini o istituzioni. Accanto a questa attività, l'Associazione prende parte a progetti specifici di re-inserimento, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti; espleta inoltre azione di ascolto e orientamento ai Servizi.

Art. 3

Sono Soci tutte le persone che aderendo formalmente all'Associazione si impegnino a realizzarne gli scopi stabiliti dallo Statuto. Tutte le attività dei volontari e dei membri degli Organi Direttivi dell'Associazione non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dagli eventuali beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 4

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente.

Art. 5

I Soci sono obbligati:

- a) a osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b) a non svolgere attività in contrasto con gli scopi associativi;
- c) a versare il contributo associativo fissato dall'Assemblea ed eventuali altri contributi associativi deliberati dalla medesima;
- d) a buona condotta - etica morale - antidiscriminazione razziale;
- e) gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordato, di recedere dall'appartenenza dell'organizzazione.

Art. 6

La qualità di Socio si perde:

- per dimissione volontaria;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea qualora il socio non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente art. 5;
- per mancato pagamento della quota di adesione;
- per assenza ingiustificata di otto settimane.

Art. 7

L'Associazione trae i mezzi di finanziamento da:

- quote e contributi degli aderenti,
- contributi di privati,
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, organismi interni, donazioni e lasciti,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali,
- rendite di beni mobili e immobili.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Consiglio direttivo deve provvedere alla convocazione entro sette giorni dal ricevimento della

richiesta.

Art. 9

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. È ammessa una sola delega a persona. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo Statuto disponga diversamente.

Art. 10

Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti gli aderenti che sono iscritti nel libro degli associati e che non siano in mora nei versamenti dei contributi sottoscritti. Ciascun associato ha un voto solo qualunque sia l'ammontare del contributo sottoscritto. Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato non amministratore, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordato, di recedere dall'appartenenza dell'organizzazione.

Art. 11

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea. La nomina del Segretario o dei Segretari è proposta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Art. 12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- stabilire le quote associative.

Art.13

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno. Possono farvi parte esclusivamente gli associati. Essa è volontariamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri a delibera della maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di voti che spettano uno per ciascun membro. Il Consiglio

Direttivo è convocato ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei membri né faccia richiesta. In ogni caso il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per la stesura del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- f) decidere sulle domande di partecipazione degli associati;
- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza.

Art. 15

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. È autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni e privati, rilasciandone quietanze liberatorie. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Cessa dalla carica dopo un anno ed è rieleggibile. Cessa altresì qualora non ottemperi da quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 14. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 16

Il Segretario coadiuva il Presidente, è proposto dallo stesso ed eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;

b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) predisporre lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che deve sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del Bilancio Consuntivo, che deve sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;

e) il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

f) Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le cariche sociali hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate. La carica di Segretario o di Vicepresidente possono coincidere con quelle dei Tesorieri. Le sostituzioni effettuate durante l'anno decadono allo scadere dell'anno stesso.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, predispone il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. Entro la stessa data viene approvato anche il bilancio preventivo.

Art. 19

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque Soci. Sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aderenti.

Art. 20

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti. I beni residui saranno devoluti ad altre associazioni con lo stesso fine.

Art. 21

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di volontariato e alle norme del Codice Civile.